

marchese Di Cavour, la quale, riproducendo in sostanza l'opinione altra volta manifestata dalla maggioranza di questa Camera, non farebbe che perpetuare un insolubile conflitto fra due supremi corpi dello Stato, ed opporre per ora un ostacolo forse insuperabile alla soddisfazione altamente reclamata di un urgente bisogno sociale di una nobilissima provincia italiana, qual si è lo scioglimento dei feudi in Lombardia.

So che a parecchi occorre la ben diversa considerazione che l'attuale possessore può oggidì non aver figli, perchè sia forse di giovane età; che una parte per avventura di beni, per effetto di questa legge, passerà in qualche lontano collaterale; ed in seguito sopravvenga allo stesso attuale possessore un figliuolo che, per la legge feudale, sarebbe veramente stato l'ulteriore chiamato, senza che egli però possa più avere alcun diritto sulla quota già irrevocabilmente ad altri devoluta.

Ma, se questa paresse ingiustizia da evitarsi, io crederei che converrebbe provvedere a questa eventualità con una disposizione diversa da quella proposta dall'onorevole marchese Di Cavour.

Non è mio intendimento di suggerirla, perchè, stimando il massimo dei danni ogni maggior ritardo a far scomparire i vincoli feudali in Lombardia, preferisco che anche ivi si faccia, in occasione di questo scioglimento, nè più nè meno di quello che si è fatto in quasi tutte le altre provincie italiane nell'abolizione dei fedecomessi e dei maggioraschi. Ma quante volte potesse deliberarsi altrimenti dalla Camera, proporrei un'aggiunta all'articolo, perchè l'attribuzione della nuda proprietà del terzo dei beni ad un primo chiamato nelle linee ascendentali o collaterali avesse luogo con cauzione di restituirne il prezzo equivalente ai figliuoli che per avventura sopravvenissero all'attuale possessore. Così tutti i dubbi sarebbero rimossi, tutti gl'interessi conciliati e soddisfatti.

Da ultimo porto avviso che la Camera non debba arrestarsi alla proposta dell'onorevole marchese Di Cavour, anche per un sentimento di alta convenienza; non dovendo noi dimenticare che l'altro ramo del potere legislativo continuamente fa atto di adesione alle nostre proposte di legge, specialmente quando sono per terminare le Sessioni. Noi ordinariamente votiamo un gran numero di leggi verso il fine della Sessione parlamentare, ed esse soltanto negli ultimi giorni arrivando al Senato, il medesimo si trova soventi costituito nella penosa alternativa di accettarle quali sono, o d'impedire talvolta il servizio pubblico, e di ritardare riforme sollecitate dall'opinione pubblica e dai bisogni del paese.

In tali contingenze quella eminente Assemblea ha dato continue e solenni prove di saviezza e di patriottismo.

Noi dunque sentiamo il debito della reciprocità, soprattutto quando non si tratta di accogliere una proposta dal Senato ripugnante ai grandi principii ed alle massime stabilite sulla materia, ma quando anzi (tale è l'opinione non solo mia, ma che ho udito manifestarsi anche da altri oratori di questa Camera) essa è più conforme a' dettami della giustizia, ed ai precedenti storici e legislativi di tutta Italia.

Voci. Ai voti! ai voti!

PANATTONI. Domando la parola.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Metterò ai voti la chiusura su questa discussione relativa all'emendamento sull'articolo 2.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal deputato Di Cavour, che consiste in queste parole da aggiungersi al

primo capoverso dell'articolo 2: « quando essi discendano in linea diretta dall'attuale investito. »

(La Camera rigetta.)

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo com'è stato proposto nel progetto di legge presentato dal Ministero:

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati, contemplati nell'articolo precedente. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Le finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità o riversibilità in virtù delle leggi o degli usi feudali. »

POSSENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POSSENTI. Ho domandato la parola unicamente per prender atto delle dichiarazioni fatte dal signor ministro guardasigilli che con quest'articolo viene determinato che dalla pubblicazione di questa legge in poi non potrà per nessun titolo farsi luogo ad alcun atto di riversibilità o ad altra qualsiasi pretesa da parte dello Stato contro i beni attualmente goduti dai possessori degli enti feudali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 5. Le annue prestazioni in danaro od in generi che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione.

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà, o d'altra natura, acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima.

« Parimenti non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

La Commissione ha aggiunto:

« Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione giusta le norme della legge civile. »

La Commissione persiste in questa sua proposta?

RESTELLI, relatore. Affinchè la legge possa essere votata senza che ritorni al Senato, quanto a me, come relatore, ora che la Camera ha adottato il principio ammesso dal Senato, proclamato dall'articolo 2 del progetto di legge, dichiarato (e credo che meco consenta la maggioranza della Commissione) che non v'ha ragione sufficiente per insistere nell'emendamento da essa proposto all'articolo che è in discussione, colla formale dichiarazione però che, togliendo da quest'articolo l'alinea di cui si tratta, non se ne tragga la conseguenza che non